



Giugno 2018

Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Strategia Reti elettriche)

Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

Rapporto esplicativo



Sommario

1. Osservazioni introduttive.....	1
2. Linee generali dell'avamprogetto	1
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
4. Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	2
5. Commento alle singole disposizioni.....	2



1. Osservazioni introduttive

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse ordinanze devono essere adeguate, tra cui l'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche.

2. Linee generali dell'avamprogetto

Con la Strategia Reti elettriche nell'ambito della procedura del piano settoriale sono state create nella LIE basi legali esplicite per alcune disposizioni di ordinanze già esistenti e sono state trasferite a livello di legge alcune disposizioni di ordinanze. Queste novità non comportano modifiche materiali. Nell'OPIE vengono eliminate disposizioni divenute obsolete con il trasferimento a livello di legge se ciò non compromette la leggibilità delle disposizioni di ordinanze. Inoltre le disposizioni esistenti sono articolate in modo più efficace e vengono eliminate alcune incertezze emerse nell'applicazione pratica. Le disposizioni di ordinanze relative alla procedura del piano settoriale sono destinate in primo luogo alla società nazionale di rete (Swissgrid AG) che costruisce e gestisce la rete di trasporto in Svizzera, nonché alle autorità federali e cantonali. Dato che le decisioni nell'ambito della procedura del piano settoriale sono vincolanti solamente per le autorità, le disposizioni non hanno pressoché alcun significato materiale per i privati. Va ricordato che le definizioni di dato acquisito nel piano settoriale da parte del Consiglio federale non possono essere impugnate con nessun rimedio giuridico. Lo stesso vale per le decisioni dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) concernenti la rilevanza per il piano settoriale o l'obbligo di svolgimento dello stesso.

Inoltre l'articolo 16 capoverso 7 LIE crea la possibilità di prevedere deroghe all'obbligo di approvazione dei piani e facilitazioni procedurali. Sono stabilite deroghe nel caso di modifiche tecniche di lieve entità e lavori di manutenzione degli impianti, se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Le facilitazioni procedurali consistono nella rinuncia alla consultazione degli uffici della Confederazione in caso di progetti riguardanti impianti con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV. Con queste misure previste si adempie la mozione trasmessa dal Parlamento 16.3038 «Semplificare la realizzazione di stazioni di trasformazione e di altri impianti elettrici», presentata dalla Consigliera agli Stati Brigitte Häberli-Koller.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le ripercussioni della Strategia Reti elettriche risultano essenzialmente dalle modifiche a livello di legge approvate dal Parlamento. Per quanto riguarda le misure richieste dal Consiglio federale le ripercussioni previste sono descritte nel messaggio del 13 aprile 2016 concernente la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (FF 2016 3393). Le modifiche dell'ordinanza previste non hanno altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni. Eliminando l'obbligo di approvazione dei piani per le modifiche tecniche di lieve entità e di consultazione degli uffici della Confederazione per gli impianti con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV (facilitazioni



procedurali) decadono le relative procedure, con un conseguente sgravio amministrativo per Confederazione e Cantoni.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche di ordinanze previste non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società. Come già in precedenza è possibile derogare all'obbligo di approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Con l'eliminazione dell'obbligo di approvazione dei piani per le modifiche tecniche di lieve entità decadono le relative procedure, con un conseguente sgravio per l'economia (gestori di rete).

5. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

L'ingresso viene integrato con gli articoli 15e capoverso 2, 15f capoverso 3, 15g capoverso 3, 15h capoverso 3, 15k e 16a^{bis} capoverso 2 LIE che costituiscono la nuova base nell'ordinanza per norme in parte già esistenti. Si tratta dei seguenti temi:

- verifica della rilevanza per il piano settoriale e deroghe all'obbligo del piano settoriale (art. 15e e art. 15f LIE nonché art. 1a e 1b OPIE);
- definizione di scadenze per le singole fasi nella procedura del piano settoriale (art. 15f cpv. 3 LIE e art. 1e cpv. 3 e 4, art. 1f cpv. 2 e 4, cpv. 1g cpv. 2, 3 e 5 OPIE);
- designazione degli organi e delle organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento (art. 15g cpv. 3 LIE e art. 1e cpv. 4 OPIE);
- regolamentazione dei casi in cui si può rinunciare alla definizione di dato acquisito di una zona di pianificazione (art. 15h cpv. 3 LIE);
- regolamentazione dei casi di secondaria importanza per i quali la definizione delle zone di pianificazione e dei corridoi di pianificazione è delegata al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) (art. 15k LIE).

Art. 1 cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce ora che sia la procedura di piano settoriale (art. 1a segg.) che la determinazione di zone riservate e allineamenti (art. 9b e segg.) sono oggetto dell'ordinanza. Pertanto il capoverso 1 viene strutturato diversamente.

Art. 1a Verifica dell'obbligo del piano settoriale

L'articolo 15e LIE sancisce la regola generale riguardante l'obbligo del piano settoriale e assegna al Consiglio federale la competenza di disciplinare le deroghe nell'ordinanza.

Nelle nuove disposizioni dell'ordinanza viene raffigurata la procedura, ben affermata nella prassi, per la verifica dell'obbligo del piano settoriale e della rilevanza di un progetto per il piano settoriale che si è consolidata sulla base delle vigenti disposizioni dell'ordinanza. Ciò non comporta modifiche materiali del diritto, ma una nuova articolazione delle disposizioni.

Già oggi la rilevanza di un progetto per il piano settoriale viene esaminata dall'UFE su richiesta del gestore della rete di trasporto (Swissgrid SA). Un progetto è rilevante per il Piano settoriale elettrodotti (PSE) soltanto se riguarda una linea con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV e incide



notevolmente sul territorio e sull'ambiente. L'obbligo di svolgimento di una procedura del piano settoriale (obbligo del piano settoriale) presuppone pertanto una notevole incidenza del progetto sul territorio e sull'ambiente.

Se in base alla documentazione ricevuta stabilisce che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull'ambiente, l'UFE comunica al richiedente – senza ulteriori consultazioni di altre autorità federali – che il progetto non è soggetto all'obbligo di elaborare un piano settoriale. Nell'esame delle ripercussioni del progetto sul territorio e sull'ambiente l'UFE confronta la situazione attuale (ad es. una linea esistente) con la situazione prevista dopo la realizzazione del progetto. Il processo per la verifica della rilevanza per il piano settoriale e la determinazione dell'obbligo di un piano settoriale è riassunto nell'articolo 1a OPIE. Di conseguenza l'attuale rubrica «In generale» è sostituita con «Verifica dell'obbligo del piano settoriale». La regola generale riguardante l'obbligo di elaborare un piano settoriale secondo l'articolo 15e capoverso 1 LIE è già contenuta nel capoverso 1, ma viene adattata dal punto di vista linguistico alla nuova legislazione. Inoltre nel *capoverso 1* viene chiarito che la verifica dell'obbligo del piano settoriale deve essere svolta dall'UFE d'ufficio oppure su richiesta dell'Ispettorato o del richiedente prima dello svolgimento della procedura di approvazione dei piani. Con «richiedente» s'intende il richiedente nella successiva procedura di approvazione dei piani, che di regola è Swissgrid SA. Il *capoverso 1* stabilisce che l'UFE può esigere dal richiedente tutti i documenti necessari e adeguati a verificare se il progetto è soggetto all'obbligo di elaborare un piano settoriale.

Al fine di verificare l'incidenza di un progetto sul territorio e sull'ambiente occorre confrontare la situazione attuale, ossia quella di un paesaggio in cui è presente un impianto, con la situazione futura prevista dopo la realizzazione del progetto. La situazione di partenza per l'esame delle ripercussioni non è quindi costituita da un paesaggio originario e incontaminato. Questo principio è disciplinato nel nuovo *capoverso 2*.

Se stabilisce che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull'ambiente, ai sensi del nuovo *capoverso 3* l'UFE comunica al richiedente che tale progetto non è soggetto all'obbligo del piano settoriale. In questi casi non è necessario consultare altri servizi della Confederazione o del Cantone. Diversamente, ovvero se il progetto può incidere notevolmente sul territorio e sull'ambiente, l'UFE verifica se sussistono motivi per una deroga all'obbligo di svolgere un piano settoriale e se deve essere svolta la procedura del piano settoriale. Conformemente al senso della norma solo in casi chiari e definiti l'UFE può derogare all'obbligo di un piano settoriale. In quali casi un progetto incide notevolmente sul territorio e sull'ambiente ai sensi dell'articolo 15e LIE dipende dall'interpretazione; nell'applicazione di questa disposizione l'UFE dispone di un determinato margine di discrezionalità. Secondo la prassi attuale ad es. non sono stati classificati come progetti che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente: l'aumento della tensione di una linea aerea esistente da 220 kV a 380 kV sullo stesso tracciato e senza un sostanziale aumento dell'altezza dei piloni, lo spostamento di una linea aerea per una lunghezza di due o tre campate oppure la trasformazione di entità ridotta dell'ingresso del cavo in una sottocentrale. In caso di dubbio l'UFE è tenuto a stabilire l'obbligo del piano settoriale; dopodiché deve essere avviata la procedura di deroga al piano settoriale secondo l'articolo 1b oppure la procedura del piano settoriale secondo l'articolo 1e.

A seguito della nuova articolazione il contenuto dei precedenti capoversi 2, 3 e 4 viene ripreso in una nuova norma nell'articolo 1b capoversi 1 e 2. Il capoverso 5 può essere eliminato poiché il suo contenuto normativo è stato trasferito a livello di legge nell'articolo 15g capoverso 1 LIE.

Art. 1b Deroghe all'obbligo del piano settoriale e procedura

Se dopo averlo esaminato l'UFE stabilisce che può incidere notevolmente sul territorio e sull'ambiente, il progetto deve essere valutato in modo approfondito dalla Confederazione nell'esercizio della sua discrezionalità pianificatoria. Attualmente nell'ambito di questa verifica, svolta con il titolo di



«procedura di esonero dalla procedura del piano settoriale» (il cosiddetto «check PSE»), si valuta se sussiste un motivo di deroga conformemente alle precedenti disposizioni dell'articolo 1a capoversi 2 e 3. Le deroghe regolamentano i casi in cui la Confederazione intende rinunciare a un coordinamento territoriale di progetti nel quadro di un processo del piano settoriale poiché nel caso concreto risulterebbe sproporzionato oppure si ipotizza che la procedura del piano settoriale non produca alcun valore aggiunto utilizzabile in termini di pianificazione. Questa fase del processo è disciplinata dal nuovo articolo 1b che riporta la rubrica «Deroghe all'obbligo del piano settoriale».

Il contenuto dei precedenti motivi di deroga nell'articolo 1a capoversi 2 e 3 OPIE viene trasferito nelle nuove disposizioni. In considerazione della rilevanza per il piano settoriale la costruzione di una nuova linea e la sostituzione di una linea (esistente) su un nuovo tracciato devono essere valutate allo stesso modo. Di conseguenza il requisito secondo cui devono essere esaurite le possibilità di raggruppamento di linee esistenti con altre linee o altre infrastrutture, d'ora in poi conformemente al nuovo capoverso 1 deve valere anche per la costruzione di nuove linee (e non solo per la sostituzione, la modifica e l'ampliamento di una linea esistente). La condizione necessaria per far valere tali deroghe è la possibilità di rispettare presumibilmente le disposizioni dell'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710). Questo requisito viene ora sancito nella frase introduttiva del capoverso 1.

Le precedenti disposizioni dell'articolo 1a capoversi 2 e 3 vengono riprese nell'articolo 1b capoverso 1 lettere a e b. Come già la costruzione di una nuova linea, anche la sostituzione, la modifica e l'ampliamento di linee esistenti su un nuovo tracciato fino a una lunghezza di cinque chilometri devono poter essere realizzate senza la definizione nel piano settoriale. Rispetto alla norma precedente la formulazione è leggermente cambiata, senza in realtà alcuna ripercussione poiché nella pratica lo spostamento di linee esistenti era già di regola considerato come la costruzione di una nuova linea. Il criterio di cui all'articolo 1a capoverso 2 lettera b, secondo cui il progetto deve rispettare le zone protette in virtù del diritto federale o cantonale, nella prassi ha provocato difficoltà interpretative non essendo ben chiaro il significato dell'espressione «sono rispettate». Nelle nuove lettere a e b tale criterio viene precisato nel senso che il progetto deve rispettare gli obiettivi di protezione di tali zone protette. Questa precisazione non costituisce una modifica materiale poiché la norma precedente era già interpretata e applicata in questo senso. Al criterio di cui al precedente articolo 1a capoverso 3 lettera b, secondo cui in caso di spostamento del tracciato della linea i conflitti di utilizzazione devono poter essere presumibilmente risolti nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, può essere omesso nella nuova disposizione (lettera b) senza conseguenze sul piano giuridico. Da un lato affinché un progetto possa essere approvato, nella procedura di approvazione dei piani deve essere comunque presentata una proposta conforme alla legge per la soluzione di conflitti di utilizzazione esistenti. Altrimenti una domanda di approvazione dei piani dovrebbe essere respinta dall'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione e il richiedente dovrebbe elaborare un nuovo progetto per il quale eventualmente andrebbe svolta una procedura del piano settoriale. Dall'altro è possibile sottoporre a una procedura del piano settoriale un progetto caratterizzato da una complessa ponderazione rispetto a possibili conflitti di utilizzazione a causa della formulazione «possono essere» nel capoverso 1, se ciò è opportuno in base ai pareri di cui al capoverso 2.

Considerata la prassi affermata dell'UFE, rispetto alla norma precedente all'elenco delle deroghe ne viene aggiunta una nuova: alle condizioni poste nella frase introduttiva i progetti che possono essere eseguiti come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli, non necessitano di un'approfondita verifica dell'obbligo del piano settoriale se questo raggruppamento è possibile per almeno l'80 per cento della lunghezza del progetto. Ai sensi di questa norma un'infrastruttura è vincolante per le autorità se è inserita in modo vincolante in un piano direttore cantonale o in un concetto o piano settoriale della Confederazione. Il motivo dell'introduzione di questa deroga alla lettera c è da ricondurre all'esigenza del raggruppamento, motivata da questioni



di pianificazione del territorio e diritto ambientale, secondo cui – se ragionevole e opportuno – le infrastrutture devono essere raggruppate. In particolare di regola è giustificato sia dal punto di vista della pianificazione del territorio che del diritto ambientale, integrare le linee di trasporto in infrastrutture esistenti o vincolanti per le autorità se ciò è tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Il raggruppamento o l'utilizzo multifunzionale di infrastrutture riducono l'impatto sul paesaggio e il consumo di suolo. Il nuovo motivo di deroga alla lettera c tiene conto di questo. È necessario stabilire una misura minima per la parte del progetto che deve essere raggruppata nell'infrastruttura; risulta opportuno definire una misura minima pari all'80 per cento della lunghezza totale del progetto. Ciò significa ad es. che una linea lunga 25 chilometri può essere approvata senza previa definizione di dato acquisito in un piano settoriale se è raggruppabile in un'infrastruttura esistente per una lunghezza di 20 chilometri e se le sezioni non raggruppate non superano complessivamente i cinque chilometri. Ad es. sarebbe possibile inserire un cavo dell'alta tensione nella seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo, lunga circa 17 chilometri, senza previa procedura del piano settoriale. La misura minima garantisce una notevole tutela del paesaggio. Eventuali svantaggi per le zone protette generati dalla costruzione delle sezioni non raggruppate vengono controbilanciati dai notevoli vantaggi per il paesaggio. Se le sezioni non raggruppate superano complessivamente i cinque chilometri è necessario svolgere una procedura del piano settoriale (cfr. lettere a e b).

Si può rinunciare a una procedura del piano settoriale (procedura per il coordinamento territoriale) anche nel caso in cui questo non crei un valore aggiunto utilizzabile in termini di pianificazione. La procedura del piano settoriale non deve essere svolta senza un motivo valido. Di conseguenza alle condizioni della frase introduttiva un progetto non è soggetto all'obbligo del piano settoriale se sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici il richiedente dimostra in modo convincente che nessun'altra variante è da preferire. Questo motivo di deroga è ripreso alla lettera d.

Secondo l'articolo 15f capoversi 1 e 2 LIE l'UFE decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale. Esso consulta preliminarmente i competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni interessati. Un parere concorde di tutti i servizi consultati non è necessario, ma auspicabile. Sulla base delle citate disposizioni della LIE, le decisioni dell'UFE in merito alla rinuncia o all'obbligo di svolgimento di una procedura del piano settoriale sono vincolanti per le autorità federali e cantonali. Per una maggiore leggibilità dell'ordinanza le disposizioni dell'articolo 15f capoversi 1 e 2 LIE vengono riprese dal punto di vista contenutistico nel *capoverso 2*. Inoltre l'UFE deve poter consultare le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale, come previsto nel quadro della procedura del piano settoriale secondo l'articolo 1e segg. OPIE (cfr. la composizione del gruppo di accompagnamento nell'art. 1e cpv. 4 OPIE). Ciò consente all'UFE di avvalorare la propria decisione in merito all'obbligo di un piano settoriale con un ulteriore parere specialistico.

Art. 1c Informazione preliminare

Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale (art. 15d cpv. 2 LIE). Per i progetti riguardanti tali impianti che presumibilmente incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente è necessario, di principio, svolgere una procedura del piano settoriale. Pertanto dopo la valutazione del piano pluriennale da parte della Commissione federale dell'energia elettrica (ECom) (cfr. art. 9d e 22 cpv. 2^{bis} nuova LAEI) di regola i progetti corrispondenti vengono dapprima inseriti nel Piano settoriale elettrodotti (PSE) come informazione preliminare e poi concretizzati nel quadro del coordinamento territoriale (cfr. messaggio relativo alla legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, FF 2016 3393, qui 3415). Il nuovo articolo 1c garantisce l'attuazione di questo processo. Quindi un progetto che presumibilmente è soggetto all'obbligo del piano settoriale



e la cui necessità è stata confermata dall'ElCom deve essere inserito nel piano settoriale come informazione preliminare.

Art. 1d Preparazione della procedura del piano settoriale

In base al nuovo articolo 1c l'attuale indicazione dell'informazione preliminare sia nella rubrica sia nell'articolo 1b *capoverso 1* non è più necessaria. In sostituzione di tale indicazione le disposizioni precedenti nell'articolo 1b *capoverso 2* sono riprese e diversamente articolate nel nuovo *capoverso 1*. Con questa modifica si tiene conto del fatto che l'accordo di coordinamento tra il richiedente e i Cantoni interessati rientra nella documentazione che il richiedente deve presentare all'UFE unitamente alla domanda di svolgimento della procedura del piano settoriale, motivo per cui l'accordo di coordinamento deve essere concluso prima della domanda all'UFE. Di conseguenza decade la precedente esigenza che imponeva al richiedente di concludere questo accordo e nel contempo «informare tempestivamente» l'UFE circa il futuro progetto soggetto all'obbligo di piano settoriale.

Le norme del precedente articolo 1b *capoverso 3* vengono riprese nel *capoverso 2* e adattate alla nuova articolazione. Questi adattamenti non comportano alcuna modifica materiale.

Le norme del precedente articolo 1b *capoverso 4* vengono riprese nel *capoverso 3*. La formulazione secondo cui in casi particolari, d'intesa con i Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione, è modificata affermando che in futuro è necessaria l'esplicita approvazione dei Cantoni interessati. In realtà non si tratta di una modifica materiale dal punto di vista giuridico, in quanto la necessità dell'approvazione dei Cantoni era già sancita nel precedente articolo 1c *capoverso 5*.

Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale

Nel nuovo articolo 1e sono riassunte tutte le disposizioni procedurali dei precedenti articoli 1b e 1c, necessarie per l'avvio della procedura del piano settoriale. Questa modifica produce una più chiara articolazione e una maggiore leggibilità dell'ordinanza.

Secondo il *capoverso 1* il richiedente deve chiedere all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale. Questo principio implicito nelle precedenti norme è stato ora esplicitato.

Secondo il *capoverso 2* lettera a il richiedente deve allegare alla propria domanda una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità. La motivazione, da cui di regola emerge anche la necessità, rappresenta la base per la ponderazione degli interessi ed è pertanto un elemento fondamentale per la procedura del piano settoriale. Nei casi in cui il progetto da esaminare è inserito nel piano settoriale come informazione preliminare, la motivazione e le indicazioni circa la necessità corrispondono alle rispettive informazioni nel piano pluriennale. Secondo il *capoverso 2* lettera b il richiedente deve allegare alla propria domanda anche gli accordi di coordinamento con i Cantoni interessati e la documentazione redatta secondo l'articolo 1d. Dal punto di vista materiale questa norma corrisponde alle precedenti disposizioni nell'articolo 1b *capoversi 2 e 3*.

La precedente norma nell'articolo 1b *capoverso 5* (trasmissione dei documenti alla Conferenza sull'assetto del territorio della Confederazione, CAT) viene ripresa invariata nel *capoverso 3*.

Nel *capoverso 4* è ripresa la norma riguardante la composizione del gruppo di accompagnamento specifico al progetto contenuta nel precedente articolo 1c *capoverso 1*. La base giuridica per questa disposizione si trova nell'articolo 15g LIE secondo il quale l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento per ciascuna procedura del piano settoriale (art. 15g cpv. 2 LIE) e il Consiglio federale designa gli organi e le organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento (art. 15g cpv. 3 LIE). L'obbligo di istituzione di tale gruppo vale per la definizione sia della zona di pianificazione (art. 1f) sia del corridoio di pianificazione (art. 1g), per cui dal punto di vista sistematico questa



disposizione viene spostata dall'articolo 1c all'articolo 1e. L'istituzione del gruppo di accompagnamento da parte dell'UFE deve avvenire ora entro due mesi dal ricevimento di tutti i pareri della prima consultazione della Conferenza sull'assetto del territorio (CAT). Questo termine viene inserito conformemente all'articolo 15f capoverso 3 LIE, secondo cui il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

Essendo ben affermata nella pratica, la composizione del gruppo di accompagnamento specifico al progetto rimane invariata. In particolare è emerso che al suo interno gli interessi tecnici, economici, del territorio e dell'ambiente sono rappresentati in modo equilibrato nonché conforme ai livelli per la pianificazione settoriale. In passato era stato chiesto, soprattutto da privati, che nel gruppo di accompagnamento fossero rappresentati anche i Comuni e i privati: questa partecipazione non è tuttavia contemplata dalla fase di pianificazione settoriale. Di conseguenza l'articolo 1d capoverso 1 lettera c prescrive la regolamentazione della partecipazione e dell'informazione dei Comuni nell'accordo di coordinamento tra il richiedente e i Cantoni interessati. Anche una partecipazione di privati o organizzazioni – eccetto le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale che rappresentano gli interessi dell'ambiente a livello nazionale – non è opportuna poiché solitamente soltanto dopo l'elaborazione del tracciato della linea si può valutare se un progetto potrebbe violare interessi particolari fatti valere. Inoltre la partecipazione di ulteriori gruppi interessati provocherebbe un ulteriore rallentamento del già complesso processo del piano settoriale e ne prolungherebbe la durata. Sia i Comuni sia i privati e le organizzazioni possono fare valere i propri interessi nell'ambito della procedura di audizione e partecipazione nonché della procedura di approvazione dei piani (cfr. art. 1f cpv. 3 e art. 1g cpv. 4 OPIE nonché art. 16f LIE).

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

Il precedente articolo 1c capoverso 1 riguardante l'istituzione di un gruppo di accompagnamento specifico al progetto viene trasferito nell'articolo 1e capoverso 4. Nel nuovo *capoverso 1* è compresa la precedente norma dell'articolo 1c capoverso 2 e viene aggiunto che l'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento la documentazione relativa alla zona di pianificazione. Di regola la trasmissione della documentazione deve avvenire congiuntamente all'istituzione del gruppo di accompagnamento e pertanto anch'essa entro il termine di due mesi dal ricevimento di tutti i pareri della CAT (si veda art. 1e cpv. 4 OPIE). Nella maggior parte dei casi il sopralluogo con il gruppo di accompagnamento viene fissato alcune settimane dopo la trasmissione della documentazione. Viene eliminata la disposizione restrittiva circa il termine, secondo cui l'UFE può organizzare il sopralluogo entro due mesi. È a discrezione dell'UFE fissare il sopralluogo anche oltre tale termine oppure organizzarne un secondo, se ne emerge la necessità dalle discussioni con il gruppo di accompagnamento.

Nel nuovo *capoverso 2* viene ripreso il contenuto normativo del precedente articolo 1c capoverso 3 e viene adattato dal punto di vista linguistico all'articolo 15h LIE. Rispetto all'articolo di legge si precisa che il gruppo di accompagnamento basa la sua raccomandazione su un esame d'insieme e la trasmette entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Il processo conformemente al precedente articolo 1c capoverso 4 deve essere modificato, poiché la definizione di una zona di pianificazione secondo l'articolo 15h capoverso 2 LIE rappresenta esplicitamente una decisione di definizione quale dato acquisito (e non più un risultato intermedio) e pertanto ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) prima di presentare la domanda di definizione quale dato acquisito al Consiglio federale deve essere svolta la consultazione degli uffici. Di conseguenza il contenuto normativo del precedente articolo 1c capoverso 4 viene trasferito e completato nei capoversi 3 e 4. Il nuovo *capoverso 3* prevede che dopo aver ricevuto la raccomandazione del gruppo di accompagnamento l'UFE rediga la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per la zona



di pianificazione e avvii la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Secondo la prassi corrente la bozza per la zona di pianificazione comprende la bozza della scheda di coordinamento con un rapporto esplicativo per la definizione della zona di pianificazione.

Conformemente al nuovo *capoverso 4* è previsto lo svolgimento della consultazione degli uffici ai sensi dell'articolo 4 OLOGA. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici l'UFE chiede la definizione di dato acquisito della zona di pianificazione al Consiglio federale oppure, in determinati casi di secondaria importanza, al DATEC. Il trasferimento al DATEC della competenza per la definizione di dato acquisito della zona di pianificazione – analogamente all'articolo 1g capoverso 5 riguardante la definizione di dato acquisito dei corridoi di pianificazione – è un caso di applicazione dell'articolo 21 capoverso 4 OPT secondo cui il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l'ambiente.

Il contenuto del precedente articolo 1c capoverso 5 viene ripreso nel nuovo *capoverso 5* in cui si precisa che la definizione diretta della zona di pianificazione quale dato acquisito da parte dell'UFE non deve essere richiesta dai Cantoni, ma dal richiedente d'intesa con i Cantoni interessati. Si cita pertanto l'articolo 1d capoverso 3 OPIE. La nuova procedura prevede la possibilità per l'UFE di inserire nel piano settoriale direttamente come risultato intermedio la zona di pianificazione definita.

Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito

Come già in precedenza nell'articolo 1d capoverso 1, il *capoverso 1* riprende i contenuti dell'articolo 15i capoverso 1 LIE. Tuttavia rispetto al testo di legge il termine «impresa» è sostituito con «richiedente». Inoltre, per uniformare la terminologia il termine «varianti di corridoio» è sostituito con «corridoi di pianificazione» (cfr. anche la rubrica).

Il precedente articolo 1d capoverso 2 può essere eliminato senza sostituzione, il che non comporta alcuna modifica materiale del diritto. La procedura del piano settoriale è una procedura di pianificazione interna alle autorità. L'UFE, che dirige la procedura del piano settoriale (cfr. art. 15g cpv. 1 LIE), d'intesa con gli altri servizi può stabilire la documentazione necessaria nell'ambito della procedura e i requisiti qualitativi che deve rispettare. In questo caso non è necessario emanare una direttiva, come confermato dalla pluriennale prassi attuata sinora, in cui appunto non era prevista alcuna direttiva.

Conformemente al *capoverso 2*, entro 30 giorni dal ricevimento l'UFE trasmette la documentazione completa al gruppo di accompagnamento. Al fine di ispezionare possibili corridoi di pianificazione esso può organizzare un sopralluogo con il gruppo di accompagnamento, come sempre fatto finora nella prassi.

Nel *capoverso 3* è ripreso il contenuto normativo del precedente articolo 1d capoverso 3 e adattato dal punto di vista linguistico all'articolo 15i capoverso 2 LIE, precisando che entro due mesi dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione il gruppo di accompagnamento trasmette la sua raccomandazione all'UFE.

Il *capoverso 4* prevede che dopo aver ricevuto la raccomandazione del gruppo di accompagnamento l'UFE rediga una bozza per il corridoio di pianificazione e avvii la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 OPT. Secondo la prassi corrente la bozza per il corridoio di pianificazione comprende una bozza di scheda di coordinamento e un rapporto esplicativo per la definizione quale dato acquisito del corridoio di pianificazione.



Conformemente al nuovo *capoverso 5* è previsto lo svolgimento della consultazione degli uffici ai sensi dell'articolo 4 OLOGA. Una volta conclusa la consultazione degli uffici, entro due mesi l'UFE chiede la definizione quale dato acquisito del corridoio di pianificazione al Consiglio federale oppure, in determinati casi di secondaria importanza, al DATEC. Il trasferimento al DATEC della competenza per la definizione di dato acquisito del corridoio di pianificazione è un caso di applicazione dell'articolo 21 capoverso 4 OPT secondo cui il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l'ambiente.

Art. 2 cpv. 1^{bis}

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 LAEI i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica, tra gli altri, tutti gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile. L'esecuzione della LAEI spetta alla Confederazione (art. 91 Costituzione federale [Cost.; RS 101]), tuttavia l'articolo 30 capoverso 1 LAEI delega l'esecuzione dell'articolo 5 capoverso 2 LAEI ai Cantoni. In tal modo viene assegnata ai Cantoni una competenza esecutiva limitata, precisamente in quei settori della LAEI con una rilevanza diretta per il territorio e nei quali è pertanto necessario un coordinamento nell'ambito della pianificazione del territorio, materia questa che ai sensi dell'articolo 75 Cost. spetta ai Cantoni.

La legislazione federale in materia di pianificazione del territorio definisce quali utilizzazioni possono essere assegnate a edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili. Conformemente all'articolo 24c capoverso 2 LPT in combinato disposto con l'articolo 42 capoverso 1 e 3 lettera c OPT i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente. L'allacciamento alla rete elettrica di un edificio originariamente non dotato di energia elettrica può comportare una serie di nuove possibilità di utilizzazione, in generale non conformi all'articolo 42 capoverso 3 lettera c OPT¹. La garanzia dell'allacciamento di cui all'articolo 5 capoverso 2 LAEI non abroga il diritto in materia di pianificazione del territorio, ma intende piuttosto garantire che anche gli edifici al di fuori della zona edificabile, utilizzati conformemente alle eccezioni previste nell'articolo 24 segg. LPT, possano essere allacciati alla rete elettrica pubblica. Sia la costruzione che l'utilizzazione (o trasformazione) di immobili al di fuori della zona edificabile sono verificate dalle autorità cantonali (cfr. art. 25 cpv. 2 LPT).

In base a queste norme e in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale nel caso Rosenlauri², l'ammissibilità dell'allacciamento alla rete elettrica pubblica di un immobile al di fuori della zona edificabile viene valutata dal Cantone e non nell'ambito della procedura di approvazione dei piani del diritto federale³.

Il nuovo *capoverso 1^{bis}* stabilisce che la Confederazione rilascia approvazioni dei piani per linee elettriche, che servono ad allacciare alla rete pubblica immobili o insediamenti al di fuori della zona edificabile, soltanto se le competenti autorità cantonali hanno precedentemente valutato l'ammissibilità dell'allacciamento e lo hanno giudicato conforme alla legge. Di conseguenza il richiedente deve allegare alla documentazione una decisione passata in giudicato del Cantone a conferma dell'ammissibilità dell'allacciamento. Una tale decisione è vincolante per l'autorità direttiva nella procedura di approvazione dei piani.

Art. 9 Rubrica e cpv. 1

Il *capoverso 1* può essere abrogato, poiché già dalle prescrizioni procedurali applicabili della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emerge a chi deve

¹ Cfr. rapporto sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio dell'ottobre 2012, commenti all'art. 42 cpv. 3 lett. c

OPT

² Decisione A-5459/2015 del 27.12.2016

³ Cfr. anche DTF 1C_36/2011 consid. 3.4 e 1A.176/2000 consid. 4



essere notificata la decisione d'approvazione dei piani. La disposizione non ha altro significato e risulta quindi obsoleta. Conformemente alla prassi, la decisione d'approvazione dei piani non è notificata, bensì solamente portata a conoscenza delle autorità federali interessate nonché dei Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, a meno che questi non abbiano qualità di parte. Può essere il caso ad es. di un Comune che salvaguarda i propri interessi mediante opposizione (art. 16^f cpv. 3 LIE). In un simile caso la decisione deve essere notificata.

Poiché con la cancellazione del capoverso 1 il contenuto dell'articolo 9 si limita alla sola concessione parziale, la rubrica viene adattata di conseguenza.

Art. 9a Deroghe all'obbligo di approvazione dei piani

Per costruire o modificare impianti elettrici a corrente forte o determinati impianti a corrente debole occorre un'approvazione dei piani (art. 16 cpv. 1 LIE). Conformemente all'articolo 16 capoverso 7 LIE integrato nel quadro della Strategia reti elettriche il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di approvazione dei piani. L'articolo 9a disciplina tali deroghe.

Già l'attuale articolo 9a, sotto al titolo «Lavori di manutenzione di impianti», stabilisce che un progetto può essere svolto senza procedura d'approvazione dei piani se è destinato a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata.

In base alla nuova disposizione dell'articolo 16 capoverso 7 LIE nel *capoverso 1* viene aggiunto che – oltre ai lavori di manutenzione già menzionati – anche le modifiche tecniche di lieve entità non necessitano di approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. I dettagli relativi ai lavori di manutenzione e alle modifiche tecniche di lieve entità sono disciplinati nei capoversi 2 e 3. Tutti questi casi sono accomunati dal fatto che lo svolgimento di una procedura di approvazione dei piani costituirebbe una pura formalità e non produrrebbe alcun vantaggio, in quanto non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio o interessi di terzi e non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale. L'esonero dall'obbligo di approvazione dei piani consente di rendere le procedure più efficienti e ridurre l'onere amministrativo per le autorità e i gestori di rete.

Nell'attuale *capoverso 2* dell'articolo 9a i lavori di manutenzione vengono distinti dalle modifiche di un impianto che necessitano di approvazione dei piani attraverso formulazioni quali «sostituzione 1:1 di ...». Nella prassi è emerso sempre più frequentemente che una sostituzione 1:1 è difficilmente attuabile o addirittura impossibile, perché ad esempio a seguito degli sviluppi tecnici i componenti da sostituire di un impianto elettrico non sono più disponibili. Nel caso di lavori di manutenzione necessari ciò conduce a modifiche irrilevanti che tuttavia, in base all'attuale quadro normativo, necessitano comunque dell'approvazione. Al fine di correggere questa inadeguatezza ed esonerare dall'obbligo di approvazione dei piani i lavori di manutenzione che comportano modifiche minime di un impianto, le norme esistenti sono riprese nel nuovo *capoverso 2 lettera a* e integrate sotto due punti di vista:

- anziché la «sostituzione 1:1» è considerato lavoro di manutenzione la «sostituzione equivalente». In questo modo, ad esempio, è possibile sostituire senza approvazione dei piani le parti dell'impianto che con il passare degli anni sono diventate difettose con parti tecnicamente più moderne. La disposizione comprende ad esempio i seguenti lavori: la sostituzione di catene di isolatori di porcellana con catene di plastica (ottimizzazione mediante sostituzione di nuovi materiali; le catene identiche non sono più disponibili), l'utilizzo di funi di linee ottimizzate per la riduzione delle perdite e/o dell'inquinamento fonico (con una superficie speciale e una sezione del conduttore leggermente più alta, senza aumento dell'intensità) oppure la sostituzione dei riduttori di tensione, dei sezionatori, degli scaricatori di sovratensioni o dei pilastri in impianti di distribuzione isolati ad aria nonché la sostituzione con impianti dello stesso modello di costruzione



di impianti di distribuzione in stazioni di trasformazione. La sostituzione dev'essere equivalente non solo dal punto di vista tecnico; il progetto attuato non deve ledere gli interessi concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio né interessi di terzi, oppure produrre solo ripercussioni irrilevanti. Bisogna considerare in particolare che la sostituzione delle parti dell'impianto non comporti una violazione delle prescrizioni vigenti, in particolare dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEI; RS 734.31) (sicurezza) nonché dell'ORNI e dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) (valori limite);

- la norma esistente viene resa più generica: non si menzionano più le singole parti dell'impianto la cui sostituzione è considerata lavoro di manutenzione che non necessita di approvazione dei piani, ma si parla solamente di «parti dell'impianto». L'elenco attuale si è rivelato lacunoso e non ha senso in quanto – come già in precedenza – non è esaustivo; inoltre non è chiaro per una sostituzione equivalente nel senso sopra citato in che misura possa essere determinante la parte dell'impianto concretamente interessata.

L'elenco non è esaustivo e tiene pertanto conto del fatto che la prassi prevede innumerevoli fattispecie che devono essere qualificate come lavori di manutenzione o per le quali possono emergere dubbi sul fatto che un progetto concreto costituisca una sostituzione equivalente. Su questo aspetto, in caso di dubbio circa l'obbligo di approvazione dei piani, il *capoverso 4* assegna all'Ispettorato la possibilità di decidere (a pagamento) e sviluppare così una prassi, generando in tal modo sicurezza della pianificazione e certezza giuridica. Essendo la prima autorità competente per l'approvazione, l'Ispettorato ha familiarità con queste fattispecie ed è quindi l'autorità più adeguata allo svolgimento di tale compito.

Nel *capoverso 2 lettere b e c* viene ripreso e riassunto il contenuto delle precedenti lettere d ed e del *capoverso 2*. Si tratta di misure per il ripristino dello stato originale (riparazioni e simili). Anche in questo caso la norma viene estesa: le parti dell'impianto interessate dalle misure non sono più citate esplicitamente; inoltre tali misure possono essere attuate senza approvazione dei piani anche se alterano l'aspetto esterno, ma in modo non sostanziale. Anche qui trova applicazione la norma del *capoverso 4* secondo cui in caso di dubbio è l'Ispettorato a decidere se il progetto è soggetto all'obbligo di approvazione dei piani oppure no (a pagamento).

Il *capoverso 3* definisce infine i progetti che costituiscono modifiche di lieve entità oppure che non producono ripercussioni o solo ripercussioni non sostanziali, tali da non giustificare lo svolgimento di una procedura di approvazione dei piani; pertanto, in adempimento dell'articolo 16 *capoverso 7* LIE, devono essere esonerati dall'obbligo di approvazione dei piani. Le modifiche non devono provocare un aumento delle radiazioni non ionizzanti in luoghi a utilizzazione sensibile né alterare in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto. Naturalmente l'utilizzo di un cavo interrato dotato di fibra ottica integrata per la trasmissione di dati di terzi (lettera a) necessita come già in precedenza del consenso del proprietario fondiario interessato (servitù); se necessario in questo caso dev'essere avviata una procedura di espropriazione.

La possibilità di eseguire modifiche tecniche di lieve entità senza l'approvazione dei piani è una novità introdotta nel *capoverso 3* e di conseguenza non ci sono ancora esperienze pratiche in merito. Per evitare che questa norma si traduca in una prassi incontrollata, il *capoverso 5* stabilisce l'obbligo per i gestori di notificare preventivamente tali progetti all'Ispettorato. Questa norma garantisce uno sviluppo della prassi conforme alla legge, senza gravare i partecipanti con una procedura onerosa.

L'obbligo di documentazione sancito nel *capoverso 6* consente all'Ispettorato di svolgere in modo efficace la propria funzione di controllo.



Art. 9b Zone riservate e allineamenti

Le disposizioni della LIE concernenti le zone riservate e gli allineamenti si orientano alle norme della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (LFerr; RS 742.101) (cfr. messaggio relativo alla legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, FF 2016 3393, qui 3443 segg.). Di conseguenza nell'articolo 9b viene aggiunta una disposizione riguardante la procedura applicabile articolata in modo analogo all'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1).

Art. 9c Facilitazioni procedurali

Conformemente all'articolo 16 capoverso 7 LIE il Consiglio federale può prevedere – oltre a deroghe all'obbligo di approvazione dei piani – anche facilitazioni per la procedura di approvazione dei piani. L'articolo 9c contiene le corrispondenti disposizioni.

Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge – come nel presente caso l'articolo 16 LIE – prevede l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), ai sensi dell'articolo 62a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione. Dalla prassi è emerso che in determinati casi una consultazione è diventata una procedura obsoleta. In base all'articolo 62a capoverso 4 LOGA, secondo cui insieme alle autorità specializzate si possono stabilire i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri, l'Ispettorato (in qualità di autorità direttiva nei casi non controversi) ha concluso accordi con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Nel corso degli anni questi accordi si sono sviluppati e affermati; per quanto possibile l'Ispettorato conclude altri accordi di questo genere con i servizi interessati. Questa prassi non deve essere modificata.

Nel quadro della discussione parlamentare, in particolare per gli impianti con potenza pari o inferiore a 36 kV (livelli di rete 5–7) sono state auspicate ulteriori misure volte ad accelerare o semplificare le procedure; per soddisfare questa esigenza è stato preso in considerazione un esonero generale dall'obbligo di approvazione dei piani previsto dal diritto federale. Per diverse ragioni questa misura è stata infine respinta. L'articolo 9b riprende questa idea dell'accelerazione delle procedure per gli impianti più piccoli; tuttavia per soddisfare questa esigenza si prevedono misure diverse da quelle discusse in Parlamento. Si parte dalla constatazione che gli impianti con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV possono essere designati come un «gruppo particolare» di impianti a corrente forte per i seguenti motivi:

- in base alla norma relativa al fattore dei costi aggiuntivi (art. 15c LIE), in futuro le linee con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV verranno eseguite interamente con cavi interrati;
- i restanti impianti con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV (ad es. i trasformatori) sono perlopiù prefabbricati omologati.

Inoltre negli ultimi anni dalla prassi è emerso un costante aumento della qualità delle domande, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia di pianificazione del territorio (motivazione della scelta del sito). Proprio in questi casi di secondaria importanza dal punto di vista del diritto in materia di pianificazione del territorio sono determinanti le conoscenze locali: per questa ragione i servizi cantonali possono dare una valutazione affidabile. Per questo motivo e in considerazione del fatto che i progetti riguardanti tali impianti possono avere lievi ripercussioni sul territorio e sull'ambiente, è opportuno in linea di massima rinunciare alla consultazione delle autorità specializzate della Confederazione (art. 62a LOGA). L'approvazione dei piani per i progetti di secondaria importanza dev'essere rilasciata quindi sulla base dei pareri dei servizi cantonali. È a discrezione dell'autorità direttiva svolgere una consultazione dei servizi della Confederazione se ad es. il parere cantonale non



consente una valutazione affidabile del progetto o se emergono questioni di particolare rilevanza. Nel caso di progetti riguardanti impianti situati in una zona protetta secondo il diritto federale, è determinante l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). In questo caso non è ammessa la possibilità di rinunciare alla consultazione dei servizi della Confederazione, come pure nel caso degli impianti situati in zone protette in virtù di accordi internazionali (trattati). Un trattato ratificato dall'Assemblea federale con lo scambio degli atti della ratifica è infatti vincolante per la Svizzera e diventa parte integrante del diritto federale. Ponendo la condizione che l'impianto in questione non deve trovarsi in una zona protetta secondo il diritto federale, si garantisce che in tutti questi casi venga svolta una consultazione.

Art. 9d Acquisto e rinnovo di servitù

L'articolo 43 LIE stabilisce che all'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione. Ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LIE per costruire o modificare un impianto occorre un'approvazione dei piani: di conseguenza l'articolo 44 LIE stabilisce che il diritto di espropriazione può essere fatto valere per la costruzione o la modifica di un impianto. Pertanto se non si tratta di una costruzione o una modifica di un impianto non può trovare applicazione la procedura di espropriazione secondo la LIE. L'articolo 9d chiarisce questo aspetto e stabilisce che se non vi è costruzione o modifica di un impianto, un'eventuale procedura di espropriazione per diritti aggiuntivi o scaduti deve essere svolta unicamente secondo la legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr; RS 711) e che a tal fine non è necessaria un'approvazione dei piani.